REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive

Genova 10.10.2018

Prot. n. PG/2018/ 280803

Oggetto: Comuni di Bormida e Rialto (SV). Istanza di variante alla AU relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sella Chioggia". (Precedente procedura di verifica di assoggettabilita' alla V.I.A./screening).

Proponente: Ligure Eolica Srl.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

p.c. Alla Provincia di Savona
Settore Direzione Generale
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Sormano, n. 12
17100 SAVONA SV

Al Settore Urbanistica

SEDE

Pratica n. **43.535**
Class.: 2018/G11.6.8/143

Con nota prot. n. IN/2018/17168 del 19.09.2018 codesto Settore ha richiesto contributo istruttorio relativamente all'istanza in oggetto, a suo tempo attivata ai sensi del comma 9, art.6, del D.lgs n. 152/2006 e s.m. e i. da parte della Provincia di Savona.

L'intervento di cui in oggetto è volto a ridurre l'impatto ambientale (in termini generici) di un progetto a suo tempo autorizzato ai fini paesaggistici (provvedimento dirigenziale n° 1736 del 16.06.2014) che prevedeva l'installazione di due pale eoliche (altezza al mozzo mt. 60 e diametro pale mt. 53) per una produzione complessiva massima di 1600 KW. Tali interventi erano stati considerati accettabili in quanto sostanzialmente a prosieguo delle installazioni già presenti in zona e configurate con manufatti di medesima connotazione. Parimenti coerenti erano state valutate le opere al contorno ed accessorie (accessi, cavidotti e cabine).

Oggi viene proposta l'eliminazione di una delle due torri e la realizzazione di solo una torre di maggiori dimensioni (altezza al mozzo mt. 78 e diametro pale in proporzione) e produzione massima paria circa 2400 KW. Vengono ridotte le opere trasformative al suolo ad una sola cabina. La pala prevista avrà quota di imposta traslata più in basso, per ridurne la percezione dal versante più esposto compensandone l'altezza.

Pertanto, a fronte di una produzione maggiorata del 50%, si verrebbe a ridurre sempre del 50% il peso visivo dell'intervento. E' evidente che si tratta di una riduzione dell'impatto e di una maggior produzione energetica; a fronte di tale evidenza si ritiene che la maggior dimensione delle pale (peraltro elemento mobile per sua natura) nulla osti alla modifica prospettata che, ovviamente, alle consuete prescrizioni in tema di mitigazione al suolo delle opere non può che essere favorevolmente valutata in termini di comparto paesaggio e nella procedura ambientale di verifica.

Per inciso deve essere ricordato che già negli atti a suo tempo presentati la possibilità di installare una sola torre (paventata dalla scrivente Struttura) era stata ritenuta dallo stesso proponente non coerente in quanto non avrebbe garantito la stessa produzione energetica, mentre per contro in oggi lo sviluppo tecnologico rende tale scelta coerente, in quanto consente invece l'installazione di macchine maggiormente preformanti.

La documentazione allegata appare coerente e ben sviluppata anche in ragione del regime vincolistico vigente.

Inoltre gli interventi previsti, come documentati dagli atti posti a disposizione, appaiono in linea di massima coerenti con il contesto e con gli indirizzi generali individuati dal PTCP per tutti gli assetti, ciò alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, come da art. 52 delle relative N. di A., in quanto la previsione di utilizzare aree prossime al tracciato stradale esistente (Strada provinciale), già fornite di piste di accesso e/o facilmente raggiungibili con la realizzazione di brevi raccordi alla viabilità principale e/o con l'ampliamento di piste preesistenti, rende l'impianto non contrastante con gli obiettivi di tutela imposti dal piano paesistico, in ragione del non pregiudizio dei valori paesaggistici presenti e dell'efficace sfruttamento delle risorse.

L'impianto in progetto era stato sviluppato anche in coerenza con i principi dello schema di orientamento a suo tempo adottato con la D.G.R. n. 199 del 22.02.2013 (proposta variante alle N. di A. del PTCP), che prevedeva a certe condizioni la non necessità di ricorso alla deroga al PTCP.

Occorre evidenziare infine che, trattandosi di interventi ancorchè mitigativi in variante ad autorizzazione paesaggistica regionale, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b, della l.r. 6 giugno 2014, n. 13 e s.m. e i. "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio" l'autorizzazione paesaggistica risulterebbe ancora di competenza regionale solo se la valutazione in oggi effettuata dagli uffici competenti determinasse necessità di assoggettamento a V.I.A.

Nel restare a disposizione per chiarimenti si porgono i migliori saluti.

per il Dirigente del Settore
Arch. Corinna Artom
il funzionario
Dott.ssa Rosangela Natta

MP